

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Via Alberico II, 4 - **Roma** 00193

Avv. Arturo Salerni - Avv. Maria Rosaria Damizia - Avv. Mario Angelelli Patrocinanti in Cassazione - Avv. Aldo Ritacco
Tel. 06.3722328 – fax 06.3723198 – email segreteria@studiocarso23.it – Partita IVA 04327521003

**Spett.le MINISTRO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE**

In persona del Capo Dipartimento p.t.

PEC: segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it;

uff.gabinetto@vigilfuoco.it

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Ufficio III

All'att.ne del Direttore Centrale Dott. Pellos

PEC: dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it

PEC: riu.ufficioterzo@cert.vigilfuoco.it

La presente su espresso incarico del Coordinamento Nazionale dell'USB VV.F. – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco, nella persona del Coordinatore Costantino Saporito, domiciliato ai fini del presente atto in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo studio degli Avvocati Arturo Salerni e Maria Rosaria Damizia ai quali ha conferito mandato per la formulazione ad ogni effetto di legge, del presente atto di diffida, con riferimento all'esclusione dalla procedura di mobilità del personale assunto come Vigile del Fuoco che non ha superato il periodo minimo di permanenza di cinque anni nella sede di prima assegnazione.

La presente diffida si formula al fine di evitare il ripetersi di illegittime preclusioni alla mobilità per i Vigili del Fuoco con anzianità inferiore ai 5 anni, e dunque i conseguenti contenziosi, avuto riguardo alle previsioni del bando del 2.12.2019 avente ad oggetto “*Mobilità del personale appartenente al ruolo di vigile del Fuoco non specialista*”, che: “*ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, così come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, entrato in vigore il 21 novembre 2018, comma 3 punto 2, “il periodo minimo di permanenza dei vigili del fuoco nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a cinque anni” pertanto non potrà presentare la domanda di mobilità il personale assunto come Vigile del Fuoco con decorrenza giuridica ed economica successiva a tale data (21 novembre 2018)*”.

La preclusione per i Vigili del Fuoco della possibilità di chiedere nei primi cinque anni di servizio il trasferimento dalla sede di prima assegnazione, è illegittima.

Posto che in materia di mobilità non si applicano al personale dei Vigili del Fuoco le disposizioni degli artt. 30 e ss. Del D.lgs. 165/2001, nel bando di mobilità si fa espresso

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Via Alberico II, 4 - **Roma** 00193

Avv. Arturo Salerni -Avv. Maria Rosaria Damizia -Avv. Mario Angelelli Patrocinanti in Cassazione- Avv. Aldo Ritacco
Tel. 06.3722328 – fax 06.3723198 – email segreteria@studiocarso23.it – Partita IVA 04327521003

richiamo all'accordo integrativo del 31.07.2013 sottoscritto con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, informando la materia della mobilità, disciplina i criteri per la formulazione delle graduatorie tra i quali prevede il criterio di anzianità, che viene palesemente sacrificato col l'applicazione del limite di permanenza, anche in occasione di procedure di mobilità propedeutiche all'assegnazione delle sedi per i vincitori di successivi concorsi/corsi.

Pertanto la novella normativa dell'art. 6 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, così come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, richiamata nel bando, dovrà essere interpretata in armonia con l'accordo integrativo citato, consentendo in dette procedure la partecipazione di tutti i Vigili del Fuoco in servizio senza tenere conto del limite dei 5 anni. .

Pertanto, evidenziata la disparità di trattamento e la violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, efficienza, nonché la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'attuazione dei criteri di cui all'accordo integrativo del 31.7.2013, considerata l'illegittimità del comportamento per l'esclusione dei Vigili del Fuoco con anzianità inferiore ai 5 anni, alle procedure di mobilità e i danni ad essa conseguenti, con la presente da valere ad ogni effetto di legge quale atto di messa in mora e formale diffida anche ai sensi della legge 241/90, l'istante come in atti rappresentata e domiciliata

INTIMA

all'Amministrazione in indirizzo di rimuovere il limite di permanenza minimo di cinque anni nella sede di prima assegnazione al fine di garantire ai Vigili del Fuoco con anzianità inferiore ai cinque anni nelle future procedure di mobilità propedeutiche alla individuazione delle sedi da assegnare ai neo assunti (corsi successivi) al fine di garantirne la partecipazione;

COMUNICA

che in caso di difforme statuizione l'istante USB VV.F., predisporrà tutte le attività e gli strumenti necessari affinché i dipendenti interessati possano trovare tutela, anche risarcitoria, avanti alla competente autorità Giudiziaria.

Distinti saluti.

Roma, 11.2.2020

Avv. Maria Rosaria Damizia

Avv. Arturo Salerni